



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

ATTIVITA' DELLA SEZIONE DI CONTROLLO E DELLE SEZIONI RIUNITE NELL'ANNO 2025

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2026

**Relazione del Presidente
Maria Rachele Anita Aronica**



CORTE DEI CONTI

4- CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA

Lo stato dei giudizi di parifica dei rendiconti regionali dal 2020 al 2023.

Si espongono le fondamentali informazioni sullo svolgimento e sullo stato dei giudizi di parifica, con particolare riferimento alle questioni di costituzionalità sollevate e decise dalla Consulta con sentenze di accoglimento.

4.1. Giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Siciliana es. fin 2020.

Con riguardo al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, le Sezioni riunite per la Regione Siciliana hanno adottato la Deliberazione n. 2/2022/PARI, con la quale hanno dichiarato talune rilevanti irregolarità in ordine al conto del bilancio e al prospetto relativo al risultato di amministrazione del rendiconto 2020 e non regolare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, sospendendo i restanti accertamenti per sollevare - con due separate ordinanze, nn. 1 e 2/2023/SSRR/PARI del 7 febbraio 2023 - questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni normative concernenti, rispettivamente, l'utilizzabilità delle risorse del Fondo sanitario regionale (anno 2020) per spese sostenute nell'esercizio 2020 per il finanziamento annuale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia), e l'esatta quantificazione degli stanziamenti definitivi da iscriversi nel Conto del bilancio dell'esercizio 2020, in relazione al disavanzo finanziario.

Con la Deliberazione n. 3/2024/PARI, le medesime Sezioni riunite hanno dichiarato il diniego di parifica del rendiconto, in esito alle sentenze della Corte costituzionale n. 1 e n. 9 del 2024, che hanno definito i giudizi incidentali di costituzionalità sulle questioni sollevate con le ordinanze prima citate, dichiarando l'incostituzionalità delle norme.

Con la sentenza n. 1/2024 depositata in data 4 gennaio 2024, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 10, legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 58, c. 2, legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul "perimetro sanitario" di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011; da detta norma, infatti, discende il divieto assoluto di assegnazione delle

risorse finanziarie alle spese di funzionamento dell'ARPA, in difetto di preventiva e trasparente distinzione tra le spese necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e le spese -viceversa- destinate a prestazioni della medesima Agenzia, di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale.

Con la sentenza n. 9/2024, depositata il 26 gennaio 2024, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), che prevedeva un piano di rientro dal disavanzo più agevole, in dieci anni, in deroga alla disciplina statale di armonizzazione dei bilanci pubblici, anche regionali, in una sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 Cost.), nel testo vigente *ratione temporis* prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nonché delle disposizioni legislative regionali collegate (art. 4, c. 2, legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30 - Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021; art. 110, c. 3, 6 e 9, legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale), per violazione degli artt. 81, 97, c. 1, 119, c. 1 Cost., sotto il profilo della lesione del principio dell'obbligo di copertura della spesa e dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio.

All'esito dei menzionati giudizi di costituzionalità, le Sezioni riunite hanno adottato la decisione n. 3/2024/PARI del 18 marzo 2024, con la statuizione di "non parifica".

La Regione Siciliana ha impugnato, con ricorso n. 824/SR/DELC, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, la suddetta deliberazione nonché tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti o dipendenti, inclusa la deliberazione n. 2/2022/PARI. Tra i motivi del ricorso, ha dedotto le questioni di diritto attinenti all'applicabilità del codice di rito alla parifica del rendiconto della Regione; inoltre, ha contestato la decisione di mancata parifica, ossia le conseguenze relative alle sentenze costituzionali, perché non ha stabilito gli effettivi saldi e, in particolare, il disavanzo di amministrazione, ma ha dichiarato un'illegittimità generica.

Sui motivi di matrice processuale, che hanno assunto rilievo quali questioni interpretative di massima, in ragione della loro oggettiva rilevanza ed estensione applicativa, correlata alla necessità di assicurare l'uniforme interpretazione e corretta applicazione della relativa disciplina

vigente (art. 11, c. 1, c.g.c.), le Sezioni riunite in sede giurisdizionale hanno pronunciato la sentenza n. 34/2024/QM.

Il gravame è stato definito con sentenza n. 16/2025/DELC del 25 giugno 2025 delle Sezioni Riunite in speciale composizione, pubblicata il 29 settembre 2025, con la quale è stato accolto il terzo motivo di ricorso, relativo all'irregolare costituzione del Collegio giudicante, per la violazione del combinato disposto del decreto presidenziale n. 247/2023 e dell'ordinanza n. 18/2023, e per la violazione del criterio legale della necessaria composizione dispari del Collegio, ai sensi dell'art. 4 del r.d. n. 1214/1934. Le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno annullato, per questo motivo, l'impugnata deliberazione n. 3/2024/PARI.

Pertanto, è stata disposta l'instaurazione del contraddittorio preliminare con le parti (Amministrazione regionale e Titolare dell'Ufficio di Procura generale Sicilia), nell'adunanza di pre parifica del 3 febbraio 2026. Successivamente è stato celebrato il giudizio di parificazione (esercizio finanziario 2020), concluso qualche settimana fa, in cui sono stati svolti gli accertamenti definitivi in merito alle illegittimità/irregolarità dei fatti di gestione e della rappresentazione contabile direttamente discendenti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1 e n. 9 del 2024, concernenti la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni in ordine alle quali era stata prospettata la rilevanza e la non manifesta infondatezza dei vizi denunciati da queste Sezioni riunite. All'esito del giudizio, le Sezioni riunite siciliane hanno quantificato il disavanzo non ripianato alla data del 31 dicembre 2020, nella misura di circa euro 1 miliardo e 172 milioni di euro e hanno certificato i saldi di chiusura, attestando la sussistenza di poste contabili non conformi al quadro normativo per l'importo di circa 136 milioni di euro, parificando parzialmente il Rendiconto.

4.2. Giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Siciliana es. fin 2021.

La Regione aveva impugnato la deliberazione delle Sezioni Riunite siciliane, n.1/2024 del 12/01/2024 con cui erano state dichiarate varie irregolarità del conto di bilancio, non regolari lo stato patrimoniale, il conto economico e con cui era stata disposta la sospensione del giudizio, sia in attesa della decisione della Corte Costituzionale riguardante il finanziamento all'ARPA a valere sul Fondo sanitario regionale, sia per sollevare questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni normative riguardanti il ripiano del disavanzo; le Sezioni Riunite in speciale composizione, con sentenza n. 4/2024 DELC del 4/05/2024, avevano accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione del contraddittorio, dichiarando assorbiti i restanti motivi; la

Procura generale aveva proposto ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con sentenza n. 2/2025/REV del 10/02/2025 delle Sezioni Riunite in speciale composizione; frattanto, erano intervenute la suddetta sentenza della Corte Costituzionale n.1/2024, che dichiarava incostituzionali le norme sul finanziamento all'ARPA e la sentenza della Corte Costituzionale n.120/2024 del 4/07/2024, che dichiarava incostituzionali le norme inerenti al ripiano del disavanzo. Nel dettaglio, la Consulta ha ravvisato l'illegittimità delle disposizioni regionali e di attuazione dello statuto che autorizzavano la quantificazione degli stanziamenti, la programmazione e la rendicontazione per l'esercizio 2021, con un piano di rientro del disavanzo in deroga al modello uniforme di disciplina contenuto nella disciplina statale di armonizzazione dei bilanci pubblici, anche regionali (v. anche sentenza costituzionale n. 9/2024 sopra citata per parifica es. fin. 2020).

Ciò posto, il giudizio dovrà essere ripreso rinnovando il contraddittorio, dopo la definizione del giudizio di parifica es. 2020, di cui al punto precedente.

4.3. Sul giudizio di parifica dei rendiconti regionali es. fin. 2022 e 2023.

Nelle more della definizione dei giudizi sui ricorsi proposti dalla Regione Siciliana sui rendiconti, esercizi finanziari 2020 e 2021, la Sezione di controllo per la Regione Siciliana aveva avviato la verifica sui rendiconti regionali per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

Sono state così adottate, per il rendiconto 2022, la Deliberazione n. 35/2025/GEST del 19 febbraio 2025 e la Deliberazione n. 208/2025/GEST del 31 luglio 2025.

Per il rendiconto 2023, sono state adottate la Deliberazione n. 215/2025/GEST dell'8 agosto 2025 e la Deliberazione n. 247/2025/GEST del 29 ottobre 2025.

Le date dell'adunanza di pre parifica e della successiva udienza di parifica saranno fissate al momento della definizione delle suddette parifiche sui rendiconti generali della Regione Siciliana, esercizi finanziari 2020 e 2021.

Nel 2025 sono stati esaminati i provvedimenti normativi, nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate al giudizio di parificazione del rendiconto relativo all'esercizio 2023. Si è orientata l'attenzione, primariamente, verso quelle disposizioni dichiarate incostituzionali, ovvero sospettate di incostituzionalità che potrebbero aver prodotto effetti "sull'articolazione della spesa del bilancio consuntivo" e "sul quantum della stessa" (Corte cost., sent. n. 138 del 2019).

Al riguardo, si evidenzia che, di tali leggi regionali, solamente due (legge n. 2 del 22 febbraio 2023 e legge n. 6 del 05 luglio 2023) sono state interessate da giudizi di costituzionalità instaurati

rispettivamente, in via principale, dal Governo nazionale e, in via incidentale, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. All'esito di tali giudizi, la prima legge - con la sentenza n. 109 del 2024 - è rimasta colpita da declaratoria di incostituzionalità, relativamente ad un'unica disposizione (l'art. 36, recante "Modifiche di norme in materia di concessioni demaniali marittime"), per violazione dell'art. 117, c. 1, della Costituzione, in relazione alle previsioni interposte dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno; la seconda legge - con la sentenza n. 172 del 2024 - è stata dichiarata incostituzionale nella sua interezza, in riferimento agli artt. 5 e 114 della Costituzione.

Entrambe le normative dichiarate incostituzionali risultavano prive, comunque, di carattere di onerosità riguardando, l'una, il differimento di due termini già fissati da precedenti leggi regionali in materia di proroga di concessioni demaniali marittime, l'altra, il differimento delle elezioni dei Presidenti dei Liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani (facente seguito ad altri sedici precedenti rinvii delle elezioni degli Enti di Area vasta siciliana).